

RENZO BRIGUGLIO*Avvocato*

98028 S. Teresa di Riva (ME) - Via F. Crispi 74 - Tel. e Fax (0942)750702
98124 Messina (r.p.) - C/O Famulari - Salita Contino Lotto E - Tel. (090)2924560
Avv. Michele Cardo

AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI**(in ottemperanza al Decreto n. 9007/2022 reso dal****Tribunale Regionale Amministrativo per il Lazio – Roma, Sez. Quarta)****(nel ricorso n. 12418/2022 R.G.)**

Il sottoscritto avv. Renzo Briguglio (BRGRNZ63S24H418), del Foro di Messina, con studio in via F.sco Crispi, n 74, Santa Teresa di Riva (ME) e domicilio digitale a mezzo pec: avv.renzobriguglio@pec.giuffre.it, quale procuratore e difensore di FARANNA Giuseppe (FRN GPP92A14L042Z), con il presente atto da esecuzione al Decreto n. 9007/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sez. Quarta, pubblicato l'11.11.2022, con il quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, per il procedimento n. 12418/2022 RG, nei confronti di tutti i soggetti di cui alla graduatoria conclusiva allegata al Decreto Dipartimentale n. 108 del 4.10.2022 del Ministero dell'Istruzione, contenente l'elenco dei candidati idonei (Allegato "A") e dei vincitori (Allegato "B") della procedura concorsuale per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1, vari profili professionali – Ministero dell'Istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie speciale "Concorsi ed esami" n. 59 del 27 luglio 2021, così come modificato dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato in G. U. – 4^a serie speciale "Concorsi esami" n. 31 del 19 aprile 2022, tramite notificazione per pubblici proclami con le modalità stabilite nel decreto n. 9007/2022 dell'11.11.2022 emesso dal Presidente.

In ottemperanza, pertanto, al predetto provvedimento si indicano i seguenti dati:

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il LAZIO – ROMA, Sez. Quarta; ricorso n. 12418/2022 Registro Generale.

2. Nome della ricorrente:

FARANNA Giuseppe, nato a Taormina il 14.01.1992 (C.F.: FRNGPP92A14L042Z), residente in via Consolare Valeria 2, Sant’Alessio Siculo (ME).

2.1 Amminitrazione intimata e parti resistenti:

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p.t.;

- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Sig. Ministro *pro-tempore*, con sede in V.le Trastevere, 76/A, Roma (C.F.: 80185250588);

- FORMEZ PA (C.F.: 80048080636 – P.I. 06416011002), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, corrente in viale Marx 15, Roma;

- COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM (C.F.: 80048080636 – P.I.: 06416011002), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, corrente in viale Marx 15, Roma;

tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587), domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Il ricorso è stato proposto anche nei confronti di:

-PAPERI Maria Valeria (n. 593 della graduatoria dei vincitori e n 2434 graduatoria finale idonei)

-ZUPPELLI Silvia (n. 2436 della graduatoria finale);

-ZUNCHEDDU Marilisa (n. 1956 della graduatoria finale);

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

con il ricorso si chiede l'annullamento:

- 1) del Decreto Dipartimentale n. 108 del 04.10.2022, contenente l'approvazione della graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei alla prova concorsuale di cui all'allegato A), nonché la graduatoria dei candidati dichiarati vincitori del concorso pubblico per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1, vari profili professionali – Ministero dell'Istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 59 del 27 luglio 2021, così come modificato dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato in G. U. – 4^a serie speciale “Concorsi esami” n. 31 del 19 aprile 2022, nella parte in cui non include tra gli idonei il ricorrente e lo esclude dalla graduatoria dei vincitori di cui all'allegato B) - codice di concorso 01 (profilo di funzionario amministrativo-giuridico – contabile);
- 2) l'elenco dei candidati ritenuti idonei all'esito della prova scritta, pubblicato con avviso del 15 luglio 2022, che hanno riportato almeno 21/30_nella prova scritta del concorso pubblico in parola, nella parte in cui esclude il ricorrente per mancato raggiungimento della soglia di idoneità (21 punti) fissata dal bando;
- 3) della valutazione negativa, pari a 20,875 punti, assegnata al ricorrente all'esito della prova scritta relativa al predetto concorso, laddove, con riferimento alla risposta del quesito n. 33, gli sono stati assegnati 0,375 punti invece che 0,75;

4) ove occorra, del quesito situazionale n. 33 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso *sub 1)* e, comunque, per quanto di ragione, dei criteri utilizzati dall'amministrazione in ordine alla risposta ritenuta più efficace in sede di correzione del formulato quesito;

5) ove occorra della parte del bando art.12, comma 10 lett. b) del decreto dipartimentale n. 33 del 6/04/2022, integrativo e/o modificativo del bando originario, con riferimento ai quesiti c.d. situazionali, "relativi a problematiche organizzative e gestionali", per quanto di interesse;

6) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente anche in ordine ai provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso *sub 1)*, nella parte in cui, per ambiguità, illogicità ed irragionevolezza, ledano il diritto e/o l'interesse del ricorrente;

nonché l'accertamento,

previo riconoscimento della correttezza della risposta data al quesito n. 33, del diritto di parte ricorrente all'assegnazione di ulteriori 0,375 punti aggiuntivi rispetto ai 20,875 già conseguiti all'esito della prova scritta, e, dunque, al corretto inserimento nella graduatoria finale.

3.1 Sunto dei motivi di ricorso:

1 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL BANDO DI CONCORSO, SICCOME MODIFICATO/INTEGRATO DAL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 33 DEL 6/04/2022. VIOLAZIONE DEL COMMA 4, ART. 13, DEL D.P.R. N. 62/2013 IN MATERIA DI REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI A NORMA DELL'ART. 54 DEL D.LGS.

165/2001. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEL QUESITO CONTESTATO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ DELLA SCELTA VALUTATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Il primo rilievo attiene alla violazione delle prescrizioni di legge e del bando che regolano l'espletamento della prova ed in particolare l'erronea valutazione della risposta data al quesito n. 33, precludendo al ricorrente di raggiungere la soglia di idoneità che invece avrebbe ampiamente superato raggiungendo 21,25 punti a fronte dei 21 richiesti per il superamento della soglia anzidetta.

La soluzione valutativa optata dall'Amministrazione, oggetto di censura, è distonica rispetto ai concreti obiettivi e finalità delle prove fissate dal bando come pure infrange i criteri di logica e ragionevolezza, disvelando, invece, la soluzione fornita dal ricorrente un comportamento responsabile di tipo proattivo – onesto, trasparente e costruttivo – rispetto a quello conservativo che, dunque, come rimarcato anche dalla Sezione in un precedente (sent. n. 11793/2022) sulla medesima questione della procedura anzidetta, non poteva che condurre a ritenere preferibile la risposta data dal ricorrente

2- Violazione dell'art. 2, comma del bando e dell'art. 1014, comma 1, lett. a) e 678, comma 9 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare). Violazione del giusto procedimento e manifesta ingiustizia nonché violazione della par condicio concorsuale.

Nel secondo rilievo si evidenzia il diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria dei vincitori in forza della riserva di legge stabilita dal bando e documentata come in atti per effetto del combinato disposto delle prescrizioni di legge – sull’ordinamento militare - richiamate dal bando in materia di riserva di posti nel pubblico impiego .

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti indicati nella graduatoria di cui al Decreto Dipartimentale n. 108 del 4.10.2022 del Ministero dell’Istruzione, contenente l’elenco dei candidati idonei (Allegato “A”) e dei vincitori (Allegato “B”) della procedura concorsuale per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1, vari profili professionali – Ministero dell’Istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 59 del 27 luglio 2021, così come modificato dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato in G. U. – 4^ serie speciale “Concorsi esami” n. 31 del 19 aprile 2022 (Graduatorie allegate).

5. Indicazione per seguire lo svolgimento del processo.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo, ossia mediante l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 12418/2022) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio-Roma” della sezione Quarta del T.A.R.

6. Indicazione del numero del provvedimento che autorizza la notifica per pubblici proclami.

La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sezione IV del TAR per il Lazio – Roma, con decreto n. 9007/2022 (che si allega), mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, con la modalità ivi indicate.

7. Testo integrale del ricorso introduttivo (che di seguito si riporta e pure si allega):

“On.le TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- ROMA

RICORSO

(CON DOMANDA CAUTELARE)

nell’interesse di **FARANNA Giuseppe**, nato a Taormina il 14.01.1992 (C.F.: FRNGPP92A14L041Z), residente in via Consolare Valeria 2, Sant’Alessio Siculo (ME), rappresentato e difeso dall’avv. Renzo Briguglio – BRGRNZ63S24H418P; pec: avv.renzobriguglio@pec.giuffre.it; 0942750702 –come da procura su atto separato e da intendersi apposta in calce al presente atto, con domicilio fisico in Santa Teresa di Riva (Me), via F.sco Crispi n. 74 e domicilio digitale PEC: avv.renzobriguglio@pec.giuffre.it ;

contro

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p.t.**
- **MINISTERO DELL’ISTRUZIONE**, in persona del Sig. Ministro *pro-tempore*, con sede in V.le Trastevere, 76/A, Roma (C.F.: 80185250588);
- **FORMEZ PA** (C.F.: 80048080636 – P.I. 06416011002), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, corrente in viale Marx 15, Roma;
- **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM** (C.F.: 80048080636 – P.I.: 06416011002), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, corrente in viale Marx 15, Roma;

tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587), domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

E nei confronti di:

-PAPERI Maria Valeria (n. 593 della graduatoria finale dei vincitori)

-ZUPPELLI Silvia (n. 2436 della graduatoria finale);

-ZUNCHEDDU Marilisa (n. 1956 della graduatoria finale);

avverso e per l'annullamento

previa adozione di misura cautelare:

1) del **Decreto Dipartimentale n. 108 del 04.10.2022 (doc. 1)**, contenente l'approvazione della graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei alla prova concorsuale di cui all'allegato A), nonché la graduatoria dei candidati dichiarati vincitori del concorso pubblico per il reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1, vari profili professionali – Ministero dell'Istruzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 59 del 27 luglio 2021, così come modificato dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022, n. 33, pubblicato in G. U. – 4^a serie speciale “Concorsi esami” n. 31 del 19 aprile 2022, nella parte in cui non include tra gli idonei il ricorrente e lo esclude dalla graduatoria dei vincitori di cui all'allegato B) - codice di concorso 01 (profilo di funzionario amministrativo-giuridico – contabile);

2) l'elenco dei candidati ritenuti idonei all'esito della prova scritta, pubblicato con **avviso del 15 luglio 2022**, che hanno riportato almeno 21/30 nella prova scritta del concorso pubblico in parola, nella parte in cui esclude il ricorrente per mancato raggiungimento della soglia di idoneità (21 punti) fissata dal bando (**doc. 2**);

3) della valutazione negativa, pari a **20,875 punti**, assegnata al ricorrente all'esito della prova scritta relativa al predetto concorso, laddove, con riferimento alla risposta del **quesito n. 33**, gli sono stati assegnati 0,375 punti invece che **0,75 (doc. 3)**

4) ove occorra, del quesito situazionale n. 33 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso *sub 1)* e, comunque, per quanto di ragione, dei criteri utilizzati dall'amministrazione in ordine alla risposta ritenuta più efficace in sede di correzione del formulato quesito;

5) ove occorra della parte del bando art.12, comma 10 lett. b) del decreto dipartimentale n. 33 del 6/04/2022, integrativo e/o modificativo del bando originario, con riferimento ai quesiti c.d. situazionali, “relativi a problematiche organizzative e gestionali”, per quanto di interesse;

6) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente anche in ordine ai provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub 1), nella parte in cui, per ambiguità, illogicità ed irragionevolezza, ledano il diritto e/o l'interesse del ricorrente;

nonché per l'accertamento,

previo riconoscimento della correttezza della risposta data al quesito n. 33, del diritto di parte ricorrente all'assegnazione di ulteriori 0,375 punti aggiuntivi rispetto ai 20,875 già conseguiti all'esito della prova scritta, e, dunque, al corretto inserimento nella graduatoria finale.

Fatto

Il sig. Faranna Giuseppe ha partecipato al concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali / Direzione generale per le risorse umane e finanziarie – bandito con decreto Dipartimentale n. 61 del 22.07.2021, ad oggetto concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive **n. 304 unità di personale non dirigenziale**, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, nei profili professionali indicati, dei ruoli del personale del Ministero dell'Istruzione (**doc. 4**).

Detta procedura concorsuale – per il cui espletamento il Ministero si è avvalso di Formez PA (Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della P.A.) e della Commissione Interministeriale RIPAM – ha previsto - a seguito di modifica e/o integrazione del bando introdotta con decreto dipartimentale n. 33 del 6/04/2022 - per ciascun codice/profilo partecipativo di cui all'art. 1, comma 1, un'unica prova scritta sopprimendo la prova preselettiva (art. 10-11 del bando) e la prova orale (art. 13) originariamente prevista (**doc. 5**),

La prova scritta - con riferimento alla classe di concorso partecipata dal ricorrente (classe 01) – consiste(va) nella somministrazione di una serie di quesiti, a risposta multipla, vertenti sulle materie indicate all'art. 12 del bando, con previsione di un punteggio massimo attribuibile di 30 punti.

Nello specifico, per ciascuna risposta veniva attribuito, in funzione del livello di efficacia, il seguente punteggio:

-risposta più efficace: +0,75;

-risposta neutra: +0,375;

-risposta meno efficace: 0 punti.

Il superamento della prova scritta richiede(va), ai sensi dell'art. 12 comma 12 come sostituito dal decreto dipartimentale integrativo, una votazione minima complessiva di 21/30 (ventuno trentesimi): “ *alla prova scritta sarà attribuibile un punteggio massimo complessivo di 30 punti. La stessa s'intenderà superata con una votazione minima di (21/30)*”.

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, a seguito della quale è stata formata la graduatoria definitiva di merito (art. 14, comma 5 del bando).

Orbene, il ricorrente ha partecipato per il profilo di funzionario amministrativo – giuridico – contabile (codice concorso 01) (**doc. 6**), per il quale il bando anzidetto, giusta ripartizione indicata all'art. 1, assegna 255 unità delle 304 bandite, con possibilità di incremento fino a 648 in base alle risorse disponibili (art. 1, comma 5 del bando), ripartite come da Decreto Dipartimentale del 14 Settembre 2022, n. 79 (richiamato nel decreto n. 108 del 4.10.2022) che, al codice 01, **assegna n. 593 posti**.

Giova, altresì, precisare che il bando all'art. 2 titolato “**Riserve di posti e preferenze**”, al comma 2 prevede: “*in particolare, si applicano le riserve di cui agli artt. 1014, comma 1, lett. a) e 678, comma 9, del D.Lgs. 15 Marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell'Ordinamento Militare, nei limiti delle rispettive complessive quote d'obbligo*”.

E, nella specie, il ricorrente gode della riserva per aver svolto il servizio nella Marina Militare con qualifica di Sottotenente di Vascello come da attestato di fine servizio della Capitaneria di Porto di Pozzallo (**doc.7**).

Il Faranna, all'esito della prova scritta riportava un punteggio pari a 20,875 (**doc. 8**), dunque inferiore alla soglia di idoneità prevista per l'ammissione alla successiva prova orale, in quanto, con riferimento al quesito n. “33”, siglava la prima risposta laddove, invece, l'Amministrazione, considerando come “più efficace” la risposta n. 3, ha assegnato, per quel quesito, 0,375 punti invece che 0,75, così precludendo al concorrente di raggiungere l'anzidetta soglia di idoneità escludendolo per l'effetto dall'elenco dei candidati ammessi

* * * * *

La valutazione dell'amministrazione è errata, e con essa illegittima è la comminata esclusione, che dunque meritano ferma censura per i seguenti

MOTIVI

1 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL BANDO DI CONCORSO, SICCOME MODIFICATO/INTEGRATO DAL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 33 DEL 6/04/2022. VIOLAZIONE DEL COMMA 4, ART. 13, DEL D.P.R. N. 62/2013 IN MATERIA DI REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI A NORMA DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 165/2001. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEL QUESITO CONTESTATO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ DELLA SCELTA VALUTATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. MANIFESTA INGIUSTIZIA.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del nuovo bando: “la prova è diretta ad accertare il possesso di competenze coerenti con i profili professionali oggetto del bando e l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni dei profili professionali medesimi”.

Al fine di saggiare dette competenze, il successivo comma 10 indica le materie oggetto dei quesiti concorsuali che - con riferimento al profilo di funzionario amministrativo, giuridico e contabile (codice concorso 01) partecipato dal ricorrente - sono le seguenti: a) diritto costituzionale; b) diritto amministrativo; c) diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; d) diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione; f) disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti; g) elementi di diritto processuale civile e del lavoro; h) contabilità pubblica; i) organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; l) elementi di organizzazione del Ministero dell'Istruzione e delle Istituzioni scolastiche.

Tali materie hanno riguardato 32 quesiti (lett. a), mentre gli altri 8 (lett. b) concernevano quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo: “*i quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro rispetto alle quali s'intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo*

loro di decidere – tra alternative predefinite di possibili corsi d’azione – quale ritengono più adeguata.”.

Nello specifico, le censure oggetto del presente gravame riguardano il quesito situazionale n. “33”, alla cui risposta è stata attribuita la valutazione di 0,375 invece che quella più alta di 0,75.

In sostanza si contesta che l’amministrazione ha errato nel valutare la risposta fornita dal ricorrente, così precludendogli di raggiungere l’anzidetta soglia di idoneità che, invece, avrebbe ampiamente superato - raggiungendo **21,25 punti** – ove sul censurato quesito gli fosse stato attribuito il relativo punteggio.

Del che il superamento della c.d. *prova di resistenza* e dunque il suo interesse a ricorrere.

Orbene, per i quesiti situazionali oggetto di prova erano stati predeterminati a monte sia l’impostazione delle soluzioni, che i criteri di assegnazione dei punteggi, così ripartiti:

“1. RISPOSTA PIÙ EFFICACE: l’impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo “PROATTIVO” rispetto alla situazione presentata e cioè volto ad anticipare eventuali problematiche, prevederne le conseguenze e messa in atto di azioni finalizzate a ridurre/contenere il problema e le criticità derivanti, unitamente anche, laddove presente, alla gestione di eventuali possibili divergenze/conflitti di tipo relazionale con i soggetti interessati. Si ritiene PIU’ efficace in quanto risolve TUTTE le criticità presentate o prevedibili.

2. RISPOSTA MENO EFFICACE: l’impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo “ADATTIVO” rispetto alla situazione presentata e cioè volto a gestire le problematiche evidenziate e messa in atto di azioni finalizzate a ridurre/contenere il problema e le criticità derivanti, oppure, laddove presente, alla gestione di divergenze/conflitti di tipo relazionale con i soggetti interessati. Si ritiene MENO efficace in quanto risolve solo IN PARTE le criticità presentate.

3. RISPOSTA NEUTRA: l’impostazione di questa risposta corrisponde, in genere, ad un comportamento del responsabile di tipo “CONSERVATIVO” rispetto alla situazione presentata e cioè volto a “NEUTRALIZZARE” eventuali problematiche, con assenza di interventi.”

Il quesito n. “33” della prova scritta, oggetto di contestazione, è il seguente:

“Un collaboratore ha da poco avuto una bambina, oltre ai soliti pasticcini in ufficio, mi ha invitato ad una festa a casa sua. Non sono stati invitati anche altri colleghi.

- Gli faccio capire che non è molto opportuno invitare solo me a questa festa.

Esistono dei rapporti formali da rispettare e anche se posso avere un atteggiamento amichevole, è bene tenere distinti i due ambiti: lavoro e vita privata;

- Accetto di partecipare per non passare da maleducato, ma mi trattengo il meno possibile;

- Rifiuto con una scusa, non ritengo sia opportuno creare un precedente soprattutto agli occhi degli altri colleghi”.

Come detto, il ricorrente in ordine al detto quesito ha indicato la prima risposta (vedasi compito della prova sostenuta), mentre l’Amministrazione ha considerato “più efficace” la risposta 3, come si evince dalla valutazione data di 0,375 su 0,75.

Orbene, la soluzione valutativa optata dall’amministrazione oltre che distonica rispetto ai concreti obiettivi e finalità delle prove fissate dal bando concorsuale (art.12), infrange, con tutta evidenza, quella pretesa correttezza comportamentale che con il quesito posto la P.A. avrebbe inteso vagliare ai fini di una idonea valutazione del candidato.

E’ noto che i limiti al sindacato giudiziale sui c.d. quesiti situazionali, caratterizzati da ampia discrezionalità della P.A., non possono impedire al G.A. il sindacato di quelle scelte valutative all’evidenza illogiche ed irragionevoli, pena la palese violazione dei principi costituzionali di trasparenza, lealtà, correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui è espressione l’art. 97 della Costituzione.

Va al riguardo richiamato il recentissimo precedente su un caso esattamente analogo a quello per cui è ricorso, che ha riguardato lo stesso concorso ed il medesimo quesito – laddove il Collegio ha ritenuto che: **la scelta di attribuire un punteggio maggiore alla risposta “3” rispetto a quella fornita dal ricorrente appare manifestamente illogica ed irragionevole, in quanto premia un comportamento non trasparente e non costruttivo nei confronti del collaboratore (“rifiuto con una scusa”) (TAR Lazio, Sez. IV, sent. n. 11793/2022 del 12.09.2022).**

Occorre al riguardo puntualizzare che il quesito impugnato pone il candidato - che, considerato l’utilizzo del termine “collaboratori”, con ogni probabilità riveste il ruolo di un funzionario responsabile di una posizione organizzativa - dinanzi ad un dilemma

etico/comportamentale, ossia come comportarsi dinanzi ad un invito, proveniente da un collaboratore, ritenuto inopportuno, poiché non esteso agli altri dipendenti facenti parte dell'ufficio.

Ebbene, seguendo un criterio di mera logica e ragionevolezza, la soluzione più opportuna non può che essere la prima, quella scelta dal ricorrente, giacché la stessa prevede un comportamento onesto e trasparente – perfettamente in linea con i principi di lealtà e correttezza - allo scopo di far comprendere all'ipotetico collaboratore che non estendere l'invito a tutti i colleghi potrebbe causare dissapori all'interno dell'ufficio.

A maggior ragione tale corso d'azione (prima opzione) è anche rispettoso del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, il cui contenuto si applica anche ai funzionari responsabili di posizione organizzativa, che, al comma 4, dell'art. 13 dispone: *“Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa.”*

È opportuno sottolineare come la richiamata norma specifichi che gli atteggiamenti nei confronti dei collaboratori dovranno essere “leali e trasparenti”: rifiutare con una scusa un invito senza fornire una spiegazione non può essere ritenuto un comportamento di tal fatta. Di contro, la prima opzione che, tra l'altro, non prevede l'accettazione dell'invito, è *ictu oculi* quella preferibile, poiché premia un approccio leale, trasparente e, soprattutto costruttivo, volto ad evitare il ripetersi di un comportamento inopportuno.

Del resto la stessa Amministrazione, laddove nei criteri ha deciso di voler premiare con il punteggio massimo un comportamento del responsabile di tipo “PROATTIVO” rispetto ad un comportamento di tipo “CONSERVATIVO”, non poteva che considerare come preferibile la risposta fornita dal ricorrente.

“ È fuor di dubbio, infatti, che la scelta n. 1 sia quella che meglio corrisponde alla definizione di comportamento di tipo proattivo: parlare con il collaboratore ed esplicitargli la problematica è funzionale, in ottica proattiva, ad evitare che la stessa si manifesti e si ripeta in futuro; laddove invece il rifiutare con una scusa è certamente un approccio conservativo che non consente al collaboratore, autore del comportamento inopportuno, di capire il

proprio “errore”, con il rischio che lo stesso venga replicato” (Cfr. motivazione **TAR Lazio, Sent. n. 11793/2022**).

La risposta data dal ricorrente al quesito esplicita dunque un comportamento trasparente e costruttivo, connotato da un apprezzabile senso di responsabilità che, nella specie, considerata la situazione prospettata, delinea una personalità capace di gestire opportunamente determinate circostanze, operando scelte idonee e comportamenti adeguati al caso.

Di contro, invece, un asettico e immotivato rifiuto non consentirebbe di comprendere, per quanto di interesse, il metro valutativo operato dall'amministrazione ai fini di una chiara e compiuta valutazione in sede concorsuale dell'idoneità e capacità comportamentali richieste ai pubblici dipendenti, ciò sconfinando in una valutazione, oltre che illogica ed irragionevole, all'evidenza carente di motivazione e violativa del buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione. Con danno evidente per chi ha correttamente risposto, viziandone la prova pure in termini di manifesta ingiustizia, violazione del giusto procedimento e disparità di trattamento.

Proprio sotto tale profilo si è infatti ritenuto, in linea di principio, che in un concorso per l'assunzione ad un pubblico impiego l'amministrazione procedente, che abbia accertato l'erroneità di uno dei quesiti a risposta multipla della tenutasi prova selettiva, legittimamente ben potrebbe (dovrebbe) procedere al suo annullamento, posto che l'esercizio di un tale potere viene a costituire concreta applicazione dei fondamentali principi in materia di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, in quanto, data la sua portata generale, esclude eventuali alterazioni dei criteri di valutazione, garantisce *par condicio* a tutti i candidati e vale ad eliminare una possibile causa di disorientamento tra gli stessi, atta a pregiudicare la genuinità delle risposte (Cfr. *TAR Sardegna, Cagliari*, 5.2.2009, n. 163).

Alla luce della censurata illegittimità del quesito ed erroneità della risposta, premiata e/o valutata come più efficace dalla P.A. Ministeriale, vorrà ordinarsi a quest'ultima di provvedere sulla posizione del ricorrente, rettificandone il punteggio mediante attribuzione di punti **0,75** sul **quesito n. 33** oggetto di impugnazione che gli consente di ottenere **21,25** punti complessivi (= 20,875 + 0,375, aggiuntivi: assegnando alla risposta del ricorrente il corretto valore di 0,75 punti) e, dunque, superare la soglia di 21/30 fissata dal bando, disponendone l'inserimento nella graduatoria definitiva.

2- Violazione dell'art. 2, comma del bando e dell'art. 1014, comma 1, lett. a) e 678, comma 9 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare). Violazione del giusto procedimento e manifesta ingiustizia nonché violazione della par condicio concorsuale.

Nel caso il ricorrente ha diritto di essere inserito nella graduatoria dei vincitori in forza della riserva di legge stabilita dal bando e documentata come in atti.

Invero, come già richiamato nelle superiori premesse, l'art. 2 del bando - che disciplina la riserva di posti e preferenze - al comma 2 così dispone: *in particolare, si applicano le riserve di cui agli artt. 1014, comma 1, lett. a) e 678, comma 9, del D.Lgs. 15 Marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell'Ordinamento Militare, nei limiti delle rispettive complessive quote d'obbligo*".

L'art.1014, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 66/2010, rubricato "riserve di posti nel pubblico impiego" prevede che: *"A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'art. 5, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dell'art. 52, comma 1 bis e 1 ter, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato: a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni...."*

L'art. 678, comma 9, dispone che: *"le riserve di posti di cui all'art. 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in **ferma biennale** e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta"*.

Poiché il ricorrente ha espletato il servizio in ferma biennale nella Marina Militare con la qualifica di Sottotenente di Vascello ed è stato congedato senza demerito, considerata la sua idoneità – in conseguenza di quanto precisato con il primo motivo – ed il corretto punteggio di 21,25, per effetto della riserva va dichiarato vincitore, superando l'ultima in graduatoria posizionata al n. 593 con punti 21.

DOMANDA CAUTELARE:

L'interesse urgente e concreto del ricorrente sulle censure sollevate, rendono necessaria l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea a tutelare le sue esigenze a non vedere irreversibilmente pregiudicate le sue aspettative lavorative, nondimeno garantite anche da una possibile definizione della controversia all'esito dell'udienza cautelare ai sensi dell'art. 60 c.p.a., che l'On.le Collegio vorrà valutare anche alla luce del precedente intervenuto sulla presente procedura concorsuale.

Le ragioni di censura costituiscono il *fumus boni iuris* della cautela invocata.

Il danno grave e irreparabile è del tutto evidente considerata l'ingiusta esclusione del ricorrente dall'elenco degli idonei e del concreto diritto al reclutamento per effetto della riserva prevista dal bando, avuto riguardo all'imminente avvio delle nomine per effetto della graduatoria finale dei vincitori pubblicata con il decreto del 4.10.2022 n. 108.

* * * * *

Premesso quanto sopra, **FARANNA Giuseppe**, rappresentato e difeso come in atti,
chiede

che l'On.le TAR adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia, alla luce degli esplicitati motivi, accogliere la domanda cautelare ovvero, in esito all'udienza camerale, **definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.**, alla luce del precedente della Sezione e non essendo necessari ulteriori incombenzi istruttori, disponendo, per l'effetto, l'inserimento del ricorrente nella graduatoria degli idonei del concorso per cui è gravame (Allegato A), nonché nella graduatoria finale dei vincitori di cui all'allegato B) del Decreto Dipartimentale n. 108 del 4.10.2022.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Si producono gli atti impugnati e i documenti secondo l'ordine di allegazione indicato in ricorso.

Il contributo unificato è assolto in € 325,00 trattandosi di pubblico impiego.

Messina/ Roma, li 6.10.2022

Avv. Renzo Briguglio”

* * * * *

Si precisa che il decreto n. 9007/2022 emesso nel procedimento in questione, nel quale vengono indicate le modalità di notifica per pubblici proclami, prescrive quanto segue:

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in

un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

* * * * *

Si chiede, pertanto, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dia corso ai prescritti adempimenti come sopra riportati e come indicati nel decreto.

Si evidenzia altresì che il richiamato Decreto prescrive inoltre:

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Si allega al presente avviso:

- 1) Ricorso introduttivo in file nativo digitale, estratto dal portale riservato del sito www.giustizia-amministrativa.it (firmato digitalmente);
- 2) Copia decreto T.A.R. LAZIO – Roma, Sez. Quarta n. 9007/2022, comunicata a mezzo pec dalla segretaria del TAR e di cui al sito www.giustizia-amministrativa.it;
- 3) Elenco graduatorie impugnate, allegate al Decreto Dipartimentale M.I. n. 108 del 4.10.2022;

Santa Teresa di Riva (ME)/Roma, lì 17.11.2022

Avv. Renzo Briguglio